

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 674

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, COVIELLO, MERIGGI,
PELLEGGI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, PELELLA e
TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1992

Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di pulizia e norme per la regolamentazione del settore

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende intervenire per una precisa regolamentazione legislativa di un settore di attività economica del tutto particolare: quello relativo alle imprese esercenti servizi di pulizia. Non ci riferiamo tanto alle imprese (peraltro quasi tutte municipalizzate) esercenti attività di nettezza urbana nei centri abitati, quanto alle imprese esercenti servizi di pulizia di uffici, negozi, aree commerciali e industriali, eccetera.

È un settore che ha visto una costante crescita negli anni e, sebbene non si disponga di dati precisi circa le imprese e i relativi addetti su scala nazionale, è facile dedurre la consistenza solo che si conosca appena come i lavori di pulizia vengono esercitati nella miriade di sedi, sia pubbliche che private, dove si svolgono attività produttive, di servizio, commerciali, di rappresentanza, quant'altro si possa aggiungere.

Sono lavori, quelli delle pulizie, particolarmente collegati all'attribuzione di appalti, che richiedono, alle imprese esercenti, scarsissimo valore aggiunto con l'impiego nettamente prevalente di forza lavoro.

Una regolamentazione legislativa del settore significa essenzialmente la costituzione di un albo specifico di categoria, a cui siano tenuti ad iscriversi gli imprenditori interessati, che consenta lo svolgimento delle attività di pulizia ad imprese serie ed organizzate, rispettose delle leggi e dei diritti delle persone che vi lavorano, impedendo al tempo stesso che nel settore possano operare - come purtroppo attualmente accade - imprenditori senza scrupoli, con conseguenze dannose per la maggioranza dell'imprenditorialità diffusa, per i lavoratori in esso occupati.

L'esigenza dell'istituzione dell'albo delle imprese di pulizia è fortemente avvertita da

molti anni sia dagli imprenditori che dai lavoratori. Già nella passata legislatura tale necessità si concretizzò nella presentazione di proposte di legge. Non solo, ma, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fu stipulato un protocollo d'intenti sottoscritto da tutte le parti - Ministeri, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori - con il quale si sottolineava la «necessità» di intervenire a sostegno della crescita ordinata della categoria delle imprese di pulizia, adoperandosi in tempi certi e con percorsi legislativi per l'emanazione di una normativa tendente a regolamentare il settore dei servizi di pulizia (albo delle imprese) da parte del Parlamento. Purtroppo la X legislatura si è conclusa senza che la legge, benchè ritenuta necessaria da tutti i soggetti interessati, oltre che dai Ministeri competenti (industria e lavoro), fosse approvata.

Al riguardo, riportiamo la risposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla sollecitazione delle federazioni di categoria aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL del 26 ottobre 1991:

«In ordine all'istituzione dell'albo nazionale delle imprese di pulimento, si fa osservare che, per quanto di competenza, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorando l'impegno assunto contestualmente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, stipulato in data 7 marzo 1988 presso questa stessa sede, si è attivato, formulando una bozza di proposta di legge, che da più di un anno è all'esame dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unica Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento di legge».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge intende soddisfare appunto queste esigenze di regolamentazione legislativa.

Nella sua attuale formulazione la proposta tiene conto sia dei precedenti articolati che dell'ampia riflessione sviluppatasi nelle organizzazioni delle imprese e nei sindacati dei lavoratori, sia separatamente che congiuntamente.

Questa inderogabile necessità è sottolineata con puntualità nel preambolo di un accordo fra CGIL, CISL e UIL del Lazio e Federlazio, ove si può leggere: «Le parti ritengono sia necessario operare al fine di consentire al settore di svilupparsi ed evolversi sempre più in forme industriali moderne, atte a dare garanzie e stabilità alle imprese ed ai lavoratori; ritengono che tali finalità devono essere raggiunte anche attraverso l'attuazione degli strumenti legislativi e contrattuali (albo delle imprese, codice di comportamento, enti bilaterali, eccetera) rendendoli nel contempo organici, moderni e funzionali».

Non c'è dubbio sul valore che hanno precisi accordi sindacali per un sistema di relazioni che sia rispettoso degli interessi sia degli imprenditori, sia dei lavoratori. In questo sistema di relazioni, dove è fisiologico il conflitto sindacale con la conseguente contrattazione, hanno un certo peso i cosiddetti codici di comportamento. È importante che, nel citato accordo sindacale regionale del Lazio, ci sia un riferimento al codice di comportamento delle imprese, che specifica: «La finalità di un codice di comportamento per le imprese del settore è duplice: da una parte dovrà comportare una attribuzione degli appalti che salvaguardi contestualmente costi e qualità dei servizi offerti alle imprese, dall'altra dovrà porre in essere garanzie preventive che definiscano con certezza il pieno rispetto da parte delle imprese dei diritti economici e normativi dei lavoratori, delle norme di legge in materia contributiva, previdenziale, fiscale e del lavoro (tutela della integrità psicofisica dei lavoratori, delle libertà, dei diritti sindacali, del collocamento) e delle norme contrattuali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e di categoria».

Quanto qui sopra esposto, letto in contropunto, fotografa la situazione complessiva del settore. Una situazione nella quale si pongono non pochi problemi che scaturiscono dalla presenza in esso, come si è già accennato, di aziende di scarsi mezzi e capacità imprenditoriali che offrono servizi di pulizia, concorrendo agli appalti, con tariffe concorrenziali spesso determinate da particolari trattamenti dei lavoratori in esse occupati, dove paghe contrattuali, tempi e ritmi di lavoro, diritti previdenziali e normativi vengono, per quanto possibile, elusi o ridotti.

Una situazione che spesso espone le imprese a pesanti ricatti, al pagamento di tangenti per accedere agli appalti, come è emerso anche in gravissimi episodi riguardanti la Regione Lazio e il Pio Albergo Trivulzio di Milano.

È di particolare interesse ciò che si legge al riguardo nella relazione che è stata presentata nel luglio 1992 dal Comitato di controllo e di vigilanza sulla correttezza degli atti amministrativi e sui fenomeni di infiltrazione di stampo mafioso del comune di Milano, al termine di ampie indagini: «Che in alcune di queste imprese di pulizia si utilizzi ampiamente il lavoro nero può ritenersi acquisito; che alcune di esse siano state al centro di appalti che hanno sfiorato, se non oltrepassato, il confine fra il lecito e l'illecito; che manchi un albo delle imprese di pulizia e che su di esse non eserciti un controllo neppure l'associazione di categoria cui dovrebbero appartenere, sono altrettanti fatti ormai rilevati. Ma sono state formulate - davanti al Comitato - ipotesi più gravi: che, ad esempio, nel settore si stiano impiegando risorse finanziarie provenienti da attività illecite, per essere depurate e riciclate; che talora vi sia una vera e propria spartizione degli appalti, mediante accordi fra imprese; che i forti ribassi, che contraddistinguono diverse offerte in appalti, non possano essere giustificati se non da intese o operazioni che poi ne consentano il recupero, magari con qualche connivenza interna agli enti. Vi è quanto basta per convincersi che si tratta di un settore ad alto tasso di rischio, che può costituire

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facile campo per ogni forma di illegalità e perfino un terreno per eventuali infiltrazioni mafiose. Si è detto ancor di più, cioè che queste imprese possono rappresentare uno dei canali di accesso alle aziende per acquisire elementi di conoscenza, esercitare spionaggio industriale, fornire dati per ulteriori attività illecite da parte di terzi.

Tutto questo impone comunque: accertamenti approfonditi da parte degli organi inquirenti della magistratura; formulazione di regole certe per l'intero settore; istituzione di un albo delle imprese di pulizia; maggiori controlli sugli appalti; particolare attenzione anche ai fenomeni più nuovi e più tecnologici a cui sopra si è accennato».

In questo quadro la stessa legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi necessita di essere rivisitata per adeguarla alle esigenze emergenti di tutela dei lavoratori, dopo oltre trenta anni di esperienze nella sua applicazione.

In conclusione, senza ulteriori specificazioni sulle caratteristiche del settore che, anche in rapporto a tutte le tematiche relative all'ambiente e alla qualità della vita, verrà acquisendo sempre più una rilevanza nella vita economica e sociale, quanto fin qui rappresentato ci sembra sufficiente a significare l'utilità e la necessità di un intervento legislativo in questo campo.

Il disegno di legge che viene presentato si compone di trentaquattro articoli e di un allegato. Gli articoli da 1 a 7 si riferiscono alla istituzione degli albi regionali e nazio-

nale e dei relativi comitati; gli articoli 8, 9 e 10 definiscono le attribuzioni di questi comitati; gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 stabiliscono l'obbligo di iscrizione all'albo e i requisiti per l'iscrizione (onorabilità, capacità finanziaria, capacità professionale); l'articolo 16 definisce la composizione delle commissioni per l'attestato di professionalità; l'articolo 17 stabilisce la composizione dell'albo, che si divide in due sezioni; gli articoli 18, 19, 20 e 21 trattano delle imprese estere, delle modalità di iscrizione, delle fusioni e trasformazioni di imprese, delle variazioni e degli obblighi delle imprese; gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 trattano dei provvedimenti di tipo disciplinare per le imprese, degli effetti delle condanne penali, eccetera; l'articolo 30 interviene sull'esercizio abusivo dell'attività delle imprese; l'articolo 31 contiene disposizioni transitorie per le imprese già operanti; i rimanenti articoli si riferiscono a disposizioni varie.

L'allegato è relativo alle materie di cui all'articolo 15, che si riferisce al riconoscimento della competenza professionale.

Onorevoli senatori! Ci auguriamo che, con il concorso di tutti, si possa rapidamente giungere alla definizione legislativa per l'istituzione dell'albo delle imprese esercenti servizi di pulizia, regolamentando così un settore di particolare importanza e venendo incontro alle richieste espresse dagli addetti del settore stesso e purtroppo da anni non ancora soddisfatte benchè parte integrante di un'intesa contrattuale definita con la diretta partecipazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo nazionale delle imprese individuali e societarie che esercitano in forma individuale o di società, anche cooperativa, servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione o sanificazione di seguito denominato albo.

2. Agli effetti della presente legge sono servizi di pulizia quelli esercitati per conto o nell'interesse di committenti sia privati, sia pubblici ed indicati nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di esecuzione della presente legge adottato su proposta del comitato centrale per l'albo di cui all'articolo 3.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione sono istituiti gli albi regionali, che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

4. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dei servizi di pulizia.

5. Gli albi sono pubblici.

Art. 2.

(Costituzione dei comitati)

1. Sono costituiti:

a) presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il comitato centrale per l'albo;

b) presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, il comitato regionale per l'albo.

2. Le funzioni di segreteria sono affidate rispettivamente agli uffici centrali del Mi-

nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

(Comitato centrale)

1. Il comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato);

d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

f) da un rappresentante del Ministero della sanità;

g) da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative delle imprese esercenti servizi di pulizia, di cui sei in rappresentanza dell'industria, due dell'artigianato e due della cooperazione;

h) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative rappresentate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. I componenti del comitato centrale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le nomine avvengono su designazione:

a) del presidente del Consiglio di Stato, per il componente di cui alla lettera a) del comma 1;

b) del Ministro competente, per i componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1;

c) delle rispettive associazioni nazionali di categoria, per i componenti di cui alle lettere g) e h) del comma 1.

4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vice presidenti, di cui uno scelto

fra i rappresentanti di cui alla lettera g) del comma 1.

5. Le riunioni del comitato centrale in caso di assenza sia del presidente effettivo che dei vice presidenti vengono presiedute dal membro più anziano.

Art. 4.

(Comitati regionali)

1. Ogni comitato regionale è composto:

a) da un membro della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

c) da un funzionario del Ministero del tesoro del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) dall'ispettore capo del lavoro del capoluogo in cui ha sede il comitato;

e) da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro;

f) da un rappresentante della regione in cui ha sede il comitato;

g) da dieci rappresentanti delle associazioni territoriali dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione, maggiormente rappresentative della categoria delle imprese esercenti servizi di pulizia, suddivisi secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g);

h) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h).

2. I componenti del comitato sono nominati dal prefetto del capoluogo in cui ha sede il comitato.

3. Le nomine avvengono su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il presidente; delle amministrazioni di appartenenza per i componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1; della giunta regionale per quelli di cui alla lettera f) del comma 1; delle organizzazioni di appartenenza per quelli di cui alle lettere g) e h) del comma 1.

4. I comitati regionali eleggono, fra i loro componenti, due vice presidenti.

5. In caso di assenza sia del presidente effettivo che dei due vice presidenti si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 5.

(Criteri di rappresentatività)

1. Ai fini della designazione dei propri rappresentanti, le organizzazioni di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 3 devono essere firmatarie del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 6.

(Componenti effettivi e componenti supplenti)

1. Nel comitato centrale e nei comitati regionali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo è contestualmente nominato un supplente che partecipa alla seduta in assenza del titolare.

2. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità dei componenti effettivi.

3. I componenti dei comitati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di un secondo mandato consecutivo.

4. I componenti dei comitati, indicati nelle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 3 e nelle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 4, i quali senza giustificato motivo non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del quadriennio con le modalità previste per la nomina dei componenti effettivi.

Art. 7.

(Proroga dei poteri)

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 4, i comitati restano

in carica finchè non si sia provveduto alle nuove nomine. Comunque, la proroga non potrà superare i sei mesi.

Art. 8.

(Attribuzioni del comitato centrale)

1. Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale comunicandone le variazioni ai comitati regionali;

b) promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni nazionali di categoria, il miglioramento e lo sviluppo del servizio di pulizia;

c) proporre ai competenti organi dello Stato provvedimenti legislativi ed amministrativi per lo sviluppo, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi di pulizia, con particolare riferimento alla omogeneizzazione dei criteri di affidamento degli appalti;

d) esprimere, quando sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti il servizio di pulizia;

e) vigilare sull'attività dei comitati regionali;

f) decidere sull'iscrizione all'albo delle imprese specificandone la fascia di inquadramento e decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati regionali;

g) proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli importi del contributo d'iscrizione all'albo, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso;

h) istituire, tenere e aggiornare l'elenco degli operatori iscritti all'albo, trasmettendone copia agli uffici dei comitati regionali;

i) affidare eventualmente a terzi, per il buon funzionamento dell'albo, tutti gli adempimenti tecnici afferenti le documentazioni e le certificazioni con esclusione di ogni discrezionalità amministrativa;

l) esercitare ogni altra funzione prevista da norme di legge o regolamento.

Art. 9.

(Attribuzioni dei comitati regionali)

1. I comitati regionali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione all'albo, trasmettendole con parere motivato al comitato centrale;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti all'albo in ambito regionale, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) valutare la capacità finanziaria, l'idoneità tecnica e l'attrezzatura tecnica necessarie per i servizi di pulizia, nel rispetto dei criteri fissati dal comitato centrale;

d) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo, deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) vigilare sull'osservanza da parte delle imprese iscritte delle norme in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale, ricorrendo, se del caso, a richieste di informazioni presso gli istituti competenti;

f) promuovere nell'ambito locale, d'intesa con le associazioni di categoria, da una parte, e le regioni e gli enti pubblici interessati, dall'altra, e in collaborazione, ove necessario, con le università e gli istituti di ricerca scientifica, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di pulizia;

g) istituire, tenere ed aggiornare un elenco di tutti gli operatori iscritti all'albo;

h) assumere le iniziative più opportune per la tutela dell'occupazione nel settore;

i) esercitare ogni altra funzione ad essi delegata dal comitato centrale.

2. Le amministrazioni pubbliche ed i committenti privati sono tenuti a trasmettere al comitato regionale tutte le risoluzioni dei contratti di appalto dovute a violazioni dei contratti medesimi.

3. Il comitato centrale ed i comitati regionali possono chiedere agli uffici competenti delle amministrazioni pubbliche ed

ai committenti privati ogni ulteriore informazione per l'applicazione di eventuali sanzioni ai sensi dell'articolo 24.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 sono annotate in una apposita sezione dell'albo, che verrà posto a disposizione dei committenti pubblici e privati.

Art. 10.

(Deliberazioni dei comitati)

1. Le deliberazioni del comitato centrale e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei voti validamente espressi.

2. L'astensione è considerata voto non validamente espresso.

3. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

(Iscrizione all'albo)

1. Le imprese che intendono esercitare i servizi di cui all'articolo 1 devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione è valida per tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.

2. Le imprese sono tenute a dimostrare al committente di servizi di pulizia l'avvenuta iscrizione all'albo, esibendo un apposito certificato dal quale risulti la data di iscrizione e la fascia di inquadramento nonché i nominativi ed i dati concernenti i legali rappresentanti.

3. Per mantenere l'iscrizione all'albo le imprese dovranno ripresentare la documentazione aggiornata nel periodo compreso fra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza.

4. Il certificato di cui al comma 2 ha validità trimestrale a partire dalla data del rilascio.

Art. 12.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo devono:

a) possedere il requisito della onorabilità, ai sensi dell'articolo 13;

b) possedere adeguata capacità finanziaria e tecnica, ai sensi dell'articolo 14;

c) soddisfare al requisito della capacità professionale, ai sensi dell'articolo 15.

Art. 13.

(Onorabilità)

1. Il requisito della onorabilità riferito all'impresa come tale, ma più particolarmente ai soggetti di cui al comma 2, consiste:

a) nell'assenza di condanne penali per reati non colposi che comportino pene detentive superiori a due anni o condanne a qualsiasi pena per reati contro la fede pubblica, contro l'industria e il commercio e contro il patrimonio, o che comportino l'interdizione dall'esercizio di un'arte o di una professione o dal ricoprire cariche direttive presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) nell'assenza di procedure fallimentari in atto o per le quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) nell'assenza di misure di sicurezza e di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni; 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, in materia di lotta contro la mafia, e comunque nell'assenza di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) nell'assenza dei provvedimenti o misure di cui agli articoli 22, 23 e 24 e nel non essere incorsi nel reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

e) nel non essere incorsi in contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa breve.

2. Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

a) quando si tratti di un'impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi

abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sede un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

c) il requisito di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere posseduto dal presidente e dai componenti del consiglio di amministrazione di ogni tipo di società, comprese le cooperative.

3. In caso di condanna per violazione degli articoli 2598 e seguenti del codice civile, sono previste la sospensione dall'albo, ai sensi dell'articolo 22, e la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 30.

Art. 14.

(Capacità finanziaria e tecnica)

1. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse economiche necessarie ad assicurare l'avviamento e la buona gestione aziendale.

2. I requisiti e le condizioni per avere capacità finanziaria sono i seguenti:

a) assenza, negli ultimi cinque anni, di protesti a carico del titolare delle imprese individuali e dei soci delle società di capitali, a meno che si dia dimostrazione di aver completamente ed integralmente soddisfatto i creditori;

b) garanzia bancaria o assicurativa sulla disponibilità da parte dell'impresa richiedente di mezzi adeguati all'attività da svolgere, o altra idonea documentazione sulla situazione economica dell'impresa in rapporto alla fascia di grandezza, che sarà stabilita dal comitato regionale per l'albo;

c) iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche, salvo il caso di imprese di nuova costituzione, e possesso del numero di codice fiscale o della partita IVA;

d) rispetto delle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione sociale per i propri dipendenti o soci, se si

tratta di società cooperative, come da attestato da rilasciare dai competenti istituti;

e) applicazione regolare del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e le regolamentazioni territoriali ivi previste, da attestare a mezzo di autodichiarazione contenente la disponibilità a produrre i libri paga.

3. I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere in possesso all'atto dell'iscrizione all'albo; il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 2 deve essere soddisfatto entro novanta giorni dall'iscrizione.

4. Le imprese che entro i termini di cui al comma 3 non dimostrano il possesso dei requisiti ivi indicati sono cancellate dall'albo.

5. La capacità tecnica consiste nel possedere mezzi tecnici e strumenti adeguati all'attività da svolgere, secondo i parametri che saranno fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 15.

(Capacità professionale)

1. La capacità professionale consiste nel possesso di competenze, accertate dalle commissioni di cui all'articolo 16, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato alla presente legge.

2. La capacità professionale deve essere posseduta dall'imprenditore, dall'istitutore, ovvero dalla persona fisica stabilmente preposta alla direzione dell'impresa.

3. Le conoscenze richieste si acquisiscono frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica, secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Le commissioni di cui al comma 1 rilasciano agli interessati che risultano idonei un attestato di capacità professionale.

5. Le commissioni di cui al comma 1 rilasciano un libretto della formazione professionale permanente, sul quale verrà

registrata la partecipazione ai corsi o seminari di formazione professionale, con i risultati acquisiti.

Art. 16.

(Composizione delle commissioni d'esame)

1. Le commissioni chiamate ad accertare la capacità professionale di cui all'articolo 15 hanno sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono composte da sei membri e sono così costituite:

a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con funzioni di presidente;

b) da un professore di materie giuridiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

c) da un professore di materie economiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

e) da un rappresentante dell'ispettorato del lavoro;

f) da un rappresentante delle unità operative per la sicurezza dell'ambiente di lavoro delle unità sanitarie locali.

2. I componenti delle commissioni sono nominati: dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quello di cui al comma 1, lettera a); dal provveditore agli studi del capoluogo di regione competente, quelli di cui al comma 1, lettere b) e c); dal direttore dei rispettivi uffici, quelli di cui al comma 1, lettere d) ed e), e dall'assessore regionale alla sanità, quello di cui al comma 1, lettera f).

Art. 17.

(Contenuto degli albi)

1. Le imprese sono iscritte nell'albo, distinte in otto fasce di grandezza in relazione al volume di affari documentato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per l'anno precedente a quello di riferimento.

2. Ogni impresa può partecipare ad appalti, pubblici o privati, per importi annui, al netto dell'IVA, non superiori ciascuno al 40 per cento dell'importo massimo del volume di affari fissato per la fascia di appartenenza.

3. L'impresa può partecipare alla gara di appalto per lo stesso servizio già gestito anche se l'importo iniziale sia variato nel corso della sua gestione.

4. Le variazioni in aumento della fascia di grandezza sono effettuate annualmente dietro richiesta dell'impresa, accompagnata da adeguata documentazione dell'incremento del volume di affari.

5. Le variazioni in diminuzione sono effettuate d'ufficio qualora si riscontri per un periodo consecutivo di tre anni un decremento del fatturato al di sotto della fascia di iscrizione; a tal fine l'impresa dà comunicazione del fatturato ogni anno entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato.

6. L'impresa è tenuta a presentare al comitato regionale competente copia della dichiarazione annuale IVA.

7. L'omissione della comunicazione dei dati di cui al comma 5 costituisce infrazione punibile ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), ove dalle variazioni avvenute e non trasmesse derivi un decremento della fascia di inquadramento; la mancata comunicazione di cui al comma 6 è punibile ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c).

8. Le fasce di inquadramento sono le seguenti:

- a) fino a lire 500 milioni;
- b) da lire 500 milioni a lire 1 miliardo;
- c) da lire 1 miliardo a lire 3 miliardi;
- d) da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi;
- e) da lire 5 miliardi a lire 7 miliardi;
- f) da lire 7 miliardi a lire 9 miliardi;
- g) da lire 9 miliardi a lire 12 miliardi;
- h) oltre lire 12 miliardi.

9. Gli importi di cui al comma 8 possono essere soggetti a revisione, con provvedimento del comitato centrale, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica.

10. Le imprese appartenenti alla fascia di cui alla lettera a) del comma 8 possono assumere appalti, pubblici o privati, solo nell'ambito della regione di appartenenza.

Art. 18.

(Iscrizione delle imprese estere)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 220 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le persone fisiche o giuridiche di uno Stato estero possono essere iscritte all'albo solo se hanno in Italia una sede amministrativa, anche secondaria, e se sussiste trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

Art. 19.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato regionale nel cui territorio l'impresa ha la sede principale.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 13, 14 e 15, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

3. Le sessioni di iscrizione all'albo devono essere almeno una all'anno.

Art. 20.

(Fusioni e trasformazioni)

1. Le imprese individuali o le società di persone o di capitale che derivino da cessazione, trasformazione o fusione di imprese già iscritte nell'albo possono chiedere di continuare ad esservi iscritte, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 12.

2. Nel caso della fusione tra più imprese, la fascia di inquadramento della nuova impresa viene determinata dalla sommatoria degli importi massimi del volume di affari previsti nelle singole fasce di appartenenza precedenti alla fusione.

Art. 21.

(Variazioni. Obblighi delle imprese)

1. Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazione di chiunque vi abbia interesse.

2. Le imprese sono tenute a comunicare al comitato regionale ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'allocazione dell'azienda nella fascia di inquadramento.

3. Le comunicazioni devono pervenire entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica sono intervenuti.

4. Ogni variazione nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui si riferisce e comunicata al comitato centrale.

Art. 22.

(Sospensione dall'albo)

1. L'iscrizione all'albo è sospesa:

a) quando l'attività di impresa sia stata interrotta per qualsiasi motivo;

b) quando, nonostante regolare diffida, l'impresa non provveda ad effettuare il versamento del contributo di cui all'articolo 32;

c) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente un giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

d) quando sia in corso un procedimento penale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e sia stata pronunciata sentenza di condanna e quando sia stata irrogata una misura di sicurezza o di prevenzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c);

e) quando si verificano le condizioni previste nel comma 3 dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, la sospensione dura finchè persiste la causa che l'ha determinata.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 la sospensione deve essere richiesta dall'interessato o dal comitato competente e non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 23.

(Cancellazione dall'albo)

1. L'impresa è cancellata dall'albo:

a) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

b) quando la sua attività sia di fatto cessata;

c) quando sia venuta a cessare la causa o decorso il termine di cui all'articolo 22 e l'attività non sia stata ripresa;

d) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

e) quando l'impresa sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

f) quando siano venuti a mancare i requisiti o le condizioni per l'iscrizione, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

2. La cancellazione nei casi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 deve essere preceduta, previa diffida, dalla procedura di cui all'articolo 27.

Art. 24.

(Sanzioni)

1. Le imprese incorrono in sanzioni:

a) quando, a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, per causa promossa dal committente o da un terzo, emergano gravi responsabilità dell'appaltatore nella conduzione dell'appalto;

b) per infrazioni alle leggi previdenziali e fiscali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. A tal fine l'ispettorato del lavoro e gli organi ispettivi degli istituti

competenti trasmettono al comitato regionale, territorialmente competente, uno stralcio dei verbali redatti in sede di ispezione presso gli operatori;

c) per omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 21, o per trasmissione di dati falsi;

d) quando risultino violate altre disposizioni di cui alla presente legge o non venga ottemperato a ordini e disposizioni legalmente dati dai comitati regionali e centrale.

2. Nei casi di cui al comma 1 le imprese incorrono:

a) nella censura, nei casi di minore gravità;

b) in una sanzione economica variante da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 10 per mille dell'importo massimo del volume di affari previsto per la fascia di appartenenza;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi nei casi di maggiore gravità o quando in precedenza sia stata inflitta la censura; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il comitato centrale per l'albo, stabilisce i casi in cui l'imprenditore sospeso è autorizzato a proseguire nell'esecuzione degli appalti che abbia in corso all'atto della sospensione;

d) nella radiazione dall'albo, nel caso di reiterate e gravi infrazioni.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, a cura del Ministro competente, determina le modalità di pagamento delle somme di cui alla lettera b) del comma 2; il gettito dovrà essere destinato al funzionamento degli organi previsti dalla presente legge.

Art. 25.

(Effetti delle condanne penali)

1. Le condanne di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 comportano:

a) la radiazione dall'albo, se essa riguarda il titolare dell'impresa individuale;

b) l'obbligo per le società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

c) l'obbligo per le società in accomandita semplice o per azioni di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori o soci accomandatari condannati;

d) l'obbligo per ogni altro tipo di società di sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori condannati;

e) l'obbligo per ogni tipo di impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannato.

2. L'inosservanza di uno degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 1 comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

Art. 26.

(Reiscrizione)

1. Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera f), possono ottenere la reiscrizione purchè riacquistino i requisiti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

2. Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 24 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della radiazione.

3. Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 25 possono ottenere la reiscrizione a seguito di riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Art. 27.

(Decisioni. Competenze)

1. I provvedimenti di cancellazione dall'albo e quelli relativi alle sanzioni di cui all'articolo 24 sono decisi dal comitato regionale competente.

2. Prima di decidere, il comitato deve contestare all'impresa iscritta i fatti da valutare ai fini delle decisioni, assegnando un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali memorie.

3. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve essere sentito personalmente, quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere motivati; essi sono notificati senza ritardo all'impresa iscritta e comunicati al comitato centrale ove adottati dal comitato regionale.

Art. 28.

(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti dei comitati regionali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere deciso dal comitato centrale entro trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Trascorsi inutilmente tali termini, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla decisione, che dovrà essere presa entro novanta giorni.

4. I provvedimenti adottati dal comitato centrale per le imprese di cui all'articolo 17 sono definitivi.

5. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 29.

(Omissione di comunicazione all'albo)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, i titolari di imprese individuali, gli ammini-

stratori dell'impresa o gli institori che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste nell'articolo 21, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000. Si applica il comma 3 dell'articolo 24.

Art. 30.

(Esercizio abusivo dell'attività delle imprese di pulizia)

1. Chiunque eserciti l'attività di impresa di pulizia senza essere iscritto all'albo o violando le norme sulla sospensione ovvero dopo la radiazione o la cancellazione è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

2. Alla stessa pena è soggetto chiunque assuma appalti per servizi che eccedono i limiti della fascia di appartenenza.

3. Alla stessa pena sono soggetti coloro che affidino servizi di pulizia in violazione delle norme di cui ai commi 2 e 3.

4. Chiunque stipuli contratti di servizi di pulizia, o comunque si avvalga di tali servizi a titolo oneroso, con soggetti non iscritti all'albo è punito con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni.

5. Qualora il contratto sia stipulato da imprenditori o enti pubblici con soggetti non iscritti all'albo, si applica la pena dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

6. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli.

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese, che alla data di pubblicazione della presente legge già operano esercitando servizi di pulizia, possono continuare ad esercitare, purchè presentino domanda di iscrizione all'albo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, dimostrando di avere effettuato servi-

zi di pulizia antecedentemente alla data di pubblicazione della legge.

2. La domanda dovrà specificare a quale delle fasce previste dall'articolo 17 intendono iscriversi e dovrà essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.

3. I comitati regionali rilasceranno ricevuta della domanda, che avrà valore di iscrizione provvisoria, e convocheranno presso la commissione d'esame entro centottanta giorni l'impresa interessata per le decisioni di merito in relazione ai criteri previsti dall'articolo 17.

4. Le imprese di cui all'articolo 30 per ottenere l'iscrizione all'albo devono dimostrare di possedere:

a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e c);

c) i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere d) ed e).

5. I comitati per l'albo devono adottare la decisione relativa alla iscrizione delle imprese entro sei mesi dalla ricezione della domanda corredata della documentazione prevista dal regolamento di esecuzione.

6. Trascorso inutilmente tale termine, le domande si intendono accolte.

Art. 32.

(Contributo per l'iscrizione all'albo)

1. Per fare fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuale per la cui esazione si osservano le procedure previste dalle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2. La misura annuale del contributo è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato centrale per l'albo

entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

3. Il pagamento del contributo si effettua entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2; esso vale per l'anno successivo.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 33.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

(Articolo 15, comma 1)

**ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO
DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE**

Le conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento della competenza professionale devono vertere sulle materie riportate nel seguente elenco.

Esse devono risultare assimilabili da persone di grado d'istruzione corrispondente al completamento degli studi scolastici superiori.

1. - Diritto:

elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

- sui contratti in genere;
- sui controlli degli appalti e in particolare sulla responsabilità dell'appaltatore;
- sulle obbligazioni;
- sulle società commerciali;
- sui libri di commercio;
- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
- sul regime fiscale;
- sugli appalti pubblici.

2. - Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:

- modi di pagamento e di finanziamento;
- calcolo dei prezzi e dei costi;
- contabilità commerciale;
- assicurazioni;
- fatture.

3. - Accesso al mercato:

disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio.